Spedizione in abbonamento postale

Anno 93° — Numero 89

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Martedì, 15 aprile 1952 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 - Semestrale L. 4516 Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.	In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516 Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.	All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

ERRATA-CORRIGE

Nel decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1952, n. 169, concernente proroga del decreto Presidenziale 1° novembre 1951, n. 1125, con nuove aggiunte e modificazioni alle norme temporanee per la prima applicazione della nuova tariffa doganale, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 31 marzo 1952, a pag. 1257, 2ª colonna, ultima linea ove è detto: « ex 1124-b Martelli pneumatici perforatori, e loro parti — » si deve leggere: « ex 1124-b Martelli pneumatici perforatori, e loro parti 14% ».

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1952

LEGGI E DECRETI

LEGGE 14 marzo 1952, n. 213.

Aumento del limite massimo per la prestazione delle cauzioni degli appaltatori delle imposte di consumo mediante polizza fideiussoria o mediante fideiussione bancaria.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Il limite massimo stabilito dall'art. 1 del decreto legislativo 30 gennaio 1948, n. 86, ai fini della prestazione, mediante polizza fideiussoria, o mediante fideiussione bancaria, delle cauzioni dovute dagli appaltatori delle imposte di consumo, è elevato al 75 per cento.

La disposizione di cui al precedente comma non si applica alle cauzioni già prestate ed accettate, a norma di legge, a garanzia degli appalti in corso. Essa si applica, invece, alle cauzioni integrative o suppletorie non ancora prestate o accettate; in tal caso il predetto limite del 75 per cento va riferito all'intero ammontare della cauzione dovuta a garanzia dell'appalto.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 marzo 1952

EINAUDI

DE GASPERI — VANONI — SCELBA

Visto, *il Guardasigilli:* ZOLI

LEGGE 14 marzo 1952, n. 214.

Proroga al 31 dicembre 1952 degli appalti delle imposte di consumo con scadenza anteriore.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

I termini di scadenza degli appalti delle imposte di consumo, i quali vengono a scadere anteriormente al 31 dicembre 1952, sono prorogati fino a detta data, salvo che i Comuni assumano la gestione diretta.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 marzo 1952

EINAUDI

DE GASPERI — VANONI — SCELBA

Visto, *il Guardasigilli* ZOLI

LEGGE 27 marzo 1952, n. 215.

Autorizzazione alla Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato a vendere al commercio ed all'industria privata la corteccia di china, i sali e gli alcaloidi della china.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è autorizzata a vendere al commercio ed all'industria privata la corteccia di china, i sali e gli alcaloidi della china che eccedono il fabbisogno della preparazione degli antimalarici di Stato.

I relativi prezzi di vendita sono determinati dal Ministro per le finanze di intesa con l'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.

Art. 2.

Sono convalidate le vendite di corteccia di china, di sali ed alcaloidi della china effettuate fino alla data di entrata in vigore della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 marzo 1952

EINAUDI

DE GASPERI — VANONI

Visto, *il Guardasigilli:* ZOLI

LEGGE 28 marzo 1952, n. 216.

Inclusione di alcune zone nel perimetro del piano regolatore della città di Roma.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

E' approvata l'inclusione nel perimetro del piano regolatore della città di Roma — approvato con regio decreto-legge 6 luglio 1931, n. 981, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1932, n. 355 — delle zone site in località Rebibbia e nei pressi della borgata Tufello giusta la planimetria in iscala 1:10.000 compilata dall'Ufficio tecnico del comune di Roma e vistata dal Ministro per i lavori pubblici.

Un esemplare di detta planimetria sarà depositato nell'Archivio di Stato.

Art. 2.

Per la formazione del piano di massima e dei piani particolareggiati relativi alle zone di cui all'articolo precedente, e per tutto quanto attiene alla loro esecuzione, sono applicabili le disposizioni contenute nel regio decreto-legge 6 luglio 931, n. 981, convertito nella legge 24 marzo 1932, n. 355, e successive modificazioni.

Rimane fermo, per l'attuazione di detti piani, il termine stabilito per il vigente piano regolatore di Roma.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 marzo 1952

EINAUDI

DE GASPERI — ALDISIO — SCELBA — ZOLI — VANONI — PACCIARDI — SEGNI — MALVESTITI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

LEGGE 28 marzo 1952, n. 217.

Costruzione della nuova sede del Politecnico di Torino.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Ministro per i lavori pubblici è autorizzato a provvedere alla prosecuzione dei lavori di costruzione della nuova sede del Politecnico di Torino, in sostituzione dell'edificio del Politecnico stesso distrutto da eventi bellici.

Alla relativa spesa, prevista in lire un miliardo 930.100.000, sarà provveduto per lire 800.000.000 con parte della dotazione del capitolo 222 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1951-52, per lire 800.000.000 e lire 330 milioni 100.000 con parte delle dotazioni rispettivamente dei corrispondenti capitoli degli esercizi 1952-53 e 1953-54.

Art. 2.

La progettazione e direzione dei lavori di cui al precedente articolo possono essere affidate dal Ministero dei lavori pubblici al Politecnico di Torino, mediante apposita convenzione, con la quale sarà stabilita la misura del compenso da far gravare sugli stanziamenti per i lavori e che non potrà superare il 2 per cento dell'importo netto delle opere, esclusi gli eventuali compensi per revisione di prezzi.

Art. 3.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare in bilancio, con propri decreti, le occorrenti variazioni per l'esercizio finanziario 1951-52.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 marzo 1952

EINAUDI

DE GASPERI — ALDISIO — PELLA — SEGNI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 gennaio 1952.

Proroga dei poteri conferiti al commissario straordinario della Cassa nazionale mutualità e previdenza per gli addetti all'industria della stampa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 13 agosto 1932, n. 1381, con il quale fu attribuita personalità giuridica alla Cassa nazionale mutualità e previdenza per gli addetti alla industria della stampa;

Visto il proprio decreto 24 aprile 1950, con il quale l'ing. Giacomo Mascardi, ispettore generale regionale dell'Ispettorato del lavoro fu nominato commissario straordinario della Cassa predetta per il periodo di un anno;

Visto il proprio decreto 4 maggio 1951, con il quale i poteri conferiti all'ing. Giacomo Mascardi con il suddetto decreto 24 aprile 1950 furono prorogati fino al 31 dicembre 1951;

Considerato che l'ing. Giacomo Mascardi non ha potuto espletare il suo compito entro il suddetto termine;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

L'ing. Giacomo Mascardi continua ad esercitare fino al 30 giugno 1952 le funzioni di commissario straordi-

nario della Cassa nazionale mutualità e previdenza per gli addetti all'industria della stampa con i poteri conferitigli dal decreto Presidenziale 24 aprile 1950.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 21 gennaio 1952

EINAUDI

RUBINACCI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 marzo 1952
Registro Lavoro e previdenza n. 6, *foglio n.* 112. — LA MICELA

(1511)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 marzo 1952.

Sostituzione del commissario straordinario dell'Istituto del nastro azzurro fra combattenti decorati al valor militare.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il proprio precedente decreto in data 26 aprile 1950, registrato alla Corte dei conti l'11 maggio successivo, col quale il generale Achille Martelli venne confermato nella carica di commissario straordinario dell'Istituto del nastro azzurro fra combattenti decorati al valor militare col compito di promuovere l'approvazione dello statuto e quanto necessario per la ricostituzione dell'ordinaria amministrazione;

Vista la lettera in data 5 febbraio 1952 con cui il generale Martelli chiede di essere sostituito nell'incarico per ragioni di età e di salute;

Ritenuta la necessità di assicurare il funzionamento dell'Ente;

Visto il regio decreto-legge 2 agosto 1943, n. 704, ed il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 febbraio 1947, n. 27;

Decreta:

Art. 1.

Sono accettate le dimissioni del generale di divisione Achille Martelli dalla carica di commissario straordinario dell'Istituto del nastro azzurro fra combattenti decorati al valor militare e nel contempo revocate quelle dei vice-commissari generale dott. Nino Villa Santa e sig. Domenico De Tullio di cui all'art. 1 del decreto 26 aprile 1950 di cui alle premesse.

Art. 2.

Il colonnello Eugenio Spiazzi fu Angelo è nominato commissario straordinario dell'Istituto anzidetto con i poteri conferiti al generale Achille Martelli con decreto Presidenziale 10 agosto 1950 e resterà in carica, fino all'insediamento dell'ordinaria amministrazione che dovrà essere ricostituita entro sei mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Roma, addì 5 marzo 1952

DE GASPERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *marzo* 1952
Registro Presidenza n. 61, *foglio n.* 5. — MARINO

(1545)

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1952.

Incarico all'ing. Fasano Luigi, di provvedere, nell'interesse dello Stato, alla conservazione del complesso minerario delle sorgenti di Telese.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il decreto Ministeriale 2 maggio 1951, con cui il dott. Guido Vitale, consigliere presso la Prefettura di Benevento, è stato incaricato di provvedere, nell'interesse diretto dello Stato e con l'assistenza tecnica dell'Ufficio minerario di Napoli, al compimento di tutti gli atti necessari per la tutela dei beni costituiti dal complesso minerario delle sorgenti di Telese, nonchè di promuovere e adottare i provvedimenti occorrenti per la migliore utilizzazione del complesso suddetto in rapporto ai fini pubblici cui esso è destinato;

Vista la lettera 24 novembre 1951, con cui il dottor Guido Vitale ha dichiarato di rinunciare all'incarico conferitogli;

Vista la lettera n. 724 del 1° marzo 1952 del Prefetto di Benevento, con la quale viene proposto per l'incarico l'ing. Luigi Fasano residente in Telese;

Decreta:

Articolo unico.

L'ing. Luigi Fasano fu Tommaso, residente in Telese è incaricato di provvedere alla conservazione del complesso termale di Telese con le modalità e le limitazioni di cui al decreto Ministeriale 2 maggio 1951 che rimane per ogni altra sua parte in vigore.

Il Prefetto di Benevento è incaricato di provvedere a tutti gli atti occorrenti per la esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 marzo 1952

Il Ministro: CAMPILLI

(1547)

DECRETO MINISTERIALE 25 marzo 1952.

Nomina del liquidatore governativo della Cassa gradese di prestiti e risparmi - Grado (Trieste).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10;

Vista la deliberazione assembleare in data 17 ottobre 1937, con la quale venne deciso lo scioglimento anticipato e la conseguenza messa in liquidazione della Cassa gradese di prestiti e risparmi, consorzio a garanzia illimitata avente sede a Grado (Trieste);

Considerato che la procedura di liquidazione non si svolge con la dovuta speditezza;

Ritenuta pertanto l'opportunità di procedere, ai sensi dell'art. 86-*bis* del su menzionato regio decreto-legge n. 375, alla sostituzione del liquidatore di nomina assembleare;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il dott. Giacomo Olivotto fu Nicolò è nominato liquidatore governativo della Cassa gradese di prestiti e risparmi Grado (Trieste), ai sensi dell'art. 86-*bis* del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 marzo 1952

Il Ministro: PELLA

(1636)

DECRETO MINISTERIALE 27 marzo 1952.

Concessione della garanzia dello Stato ad un prestito obbligazionario denominato « I.R.I. 5,50 % 1952-1967 » di L. 20 miliardi e approvazione del relativo regolamento.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 12 febbraio 1948, n. 51;

Visto l'art. 3 della legge 30 agosto 1951, n. 940;

Vista la deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto per la Ricostruzione Industriale, con la quale si chiede la garanzia statale per un prestito obbligazionario denominato « I.R.I. 5,50 % 1952-1967 » dell'ammontare nominale di L. 20 miliardi e se ne determina il regolamento;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato interministeriale per il credito e il risparmio;

Decreta:

Art. 1.

E' accordata la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale e per il pagamento degli interessi ad un prestito obbligazionario denominato « I.R.I. 5,50 % 1952-1967 » da emettersi dall'Istituto per la Ricostruzione Industriale per l'ammontare nominale complessivo di L. 20 miliardi, a valere sulla emissione di L. 40 miliardi di cui all'art. 3 della legge 30 agosto 1951, n. 940.

Art. 2.

Il piano di ammortamento del prestito obbligazionario di cui al precedente art. 1, nonchè tutte le altre modalità e condizioni di esso, sono approvati in conformità al regolamento determinato dal Consiglio di amministrazione dell'I.R.I. nella seduta del 22 novembre 1951, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Art. 3.

Un delegato del Ministero del tesoro accerterà l'osservanza delle norme prescritte dal regolamento di cui al precedente art. 2.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana con effetto dal giorno della sua pubblicazione.

Roma, addì 27 marzo 1952

Il Ministro: PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 aprile 1952
Registro Tesoro n. 7, foglio n. 339. — GRIMALDI

(1737)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Giuliano Teatino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950.

Con decreto interministeriale in data 11 dicembre 1951, registrato alla Corte dei conti il 1° aprile 1952, registro n. 8 Interno, foglio n. 377, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Giuliano Teatino (Chieti) di un mutuo di L. 1.371.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950, in sostituzione del mutuo precedente di L. 1.828.000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 1951.

(1722)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di La Spezia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951

Con decreto interministeriale in data 27 gennaio 1952, registrato alla Corte dei conti il 1° aprile 1952, registro n. 8 Interno, foglio n. 369, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di La Spezia di un mutuo di lire 106.300.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(1676)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Pescara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951

Con decreto interministeriale in data 27 gennaio 1952, registrato alla Corte dei conti il 1° aprile 1952, registro n. 8 Interno, foglio n. 370, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Pescara di un mutuo di lire 109.400.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(1677)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Potenza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951

Con decreto interministeriale in data 27 gennaio 1952, registrato alla Corte dei conti il 1° aprile 1952, registro n. 8 Interno, foglio n. 371, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Potenza di un mutuo di lire 33.800.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(1678)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Salerno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951

Con decreto interministeriale in data 27 gennaio 1952, registrato alla Corte dei conti il 1° aprile 1952, registro n. 8 Interno, foglio n. 374, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Salerno di un mutuo di lire 76.000.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(1681)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Rovigo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951

Con decreto interministeriale in data 27 gennaio 1952, registrato alla Corte dei conti il 1° aprile 1952, registro n. 8 Interno, foglio n. 373, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Rovigo di un mutuo di lire 38.300.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(1680)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Ulteriore proroga al piano di ricostruzione di Ferentino (Frosinone)

Con decreto Ministeriale 31 dicembre 1951, n. 3468, il termine per l'attuazione del piano di ricostruzione di Ferentino, approvato con decreto Ministeriale 31 dicembre 1947 e prorogato con decreto Ministeriale 31 dicembre 1949, è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 1953.

(1690)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO
ISPETTORATO GENERALE RAPPORTI FINANZIARI CON L'ESTERO
PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 87

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 15 aprile 1952

	Dollaro U. S. A.	Dollaro Canadese
Borsa di Bologna	624,91	636 —
» Firenze	624,92	635 —
» Genova	624,90	636 —
» Milano	624,94	636 —
» Napoli	624,90	634 —
» Palermo	—	—
» Roma	624,92	636,25
» Torino	624,89	634 —
» Trieste	624,91	—
» Venezia	—	—

Media dei titoli del 15 aprile 1952

Rendita 3,50 % 1906	66,975
Id. 3,50 % 1902	65 —
Id. 3 % lordo	65,50
Id. 5 % 1935	94,15
Redimibile 3,50 % 1934	72,35
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	69,90
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (ex tagliando)	69,45
Id. 5 % (Ricostruzione)	91,075
Id. 5 % 1936	91,175
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	96,825
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	96,875
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	96,65

L'ispettore generale contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 15 aprile 1952

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632)

1 dollaro U.S.A.	Lit. 624,93
1 dollaro canadese	» 636,12

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215)

1 lira sterlina	Lit. 1.749,80

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit. 12.50	per franco belga
Danimarca	» 90 46	» corona danese
Francia	» 1.785	» franco francese
Germania	» 148.77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	» 87.48	» corona norvegese
Olanda	» 164.44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	» 120.78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	» 142.90	» franco svizzero

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria del concorso a sessantacinque posti di ufficiale permanente di 5ª classe dei vigili del fuoco (gruppo A, grado 10°) nel ruolo tecnico dei servizi antincendi, indetto con decreto Ministeriale 16 gennaio 1951.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto Ministeriale 16 gennaio 1951, registrato alla Corte dei conti, addì 16 marzo 1951, registro n. 8 Interno, foglio n. 66, con il quale è stato indetto un concorso per titoli ed esami a sessantacinque posti di ufficiale permanente di 5ª classe dei vigili del fuoco (grado 11°) nel ruolo tecnico di gruppo *A* dei servizi antincendi;

Visto il decreto Ministeriale 31 maggio 1951, registrato alla Corte dei conti, addì 19 giugno 1951, registro n. 22 Interno, foglio n. 80, con il quale è stato provveduto alla proroga di giorni sessanta del termine di presentazione delle relative domande di ammissione;

Visto il decreto Ministeriale 1° ottobre 1951, registrato alla Corte dei conti in data 25 ottobre 1951, registro n. 35 Interno, foglio n. 318, con il quale è stato provveduto alla nomina della Commissione esaminatrice del concorso stesso;

Visti i verbali della competente Commissione esaminatrice;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570;

Visto il regio decreto 16 marzo 1942, n. 702;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati dichiarati idonei e vincitori del concorso suddetto:

1. Silvestrini ing. Franco	punti	99,55	su 125
2. Tomassini ing. Giuseppe	»	99,10	»
3. Luciani ing Roberto	»	96,10	»
4. Amendola ing. Luigi	»	93,675	»
5. Crisci ing. Francesco	»	88,95	»
6. Chiuzzelin ing. Adriatico	»	86,825	»
7. Colangelo ing. Ascenzo	»	86,275	»
8. Fondelli ing. Federico	»	86,15	»
9. D'Ambrosio ing. Gelsomino	»	85,10	»
10. Casablanca ing. Virgilio	»	84,375	»
11. Litterio ing. Antonino	»	83,325	»
12. Tiezzi ing. Italiano	»	82,40	»
13. Barberi ing. Antonio	»	82,325	»
14. Marano ing. Emilio	»	81,30	»
15. Tomaselli ing. Angelo	»	78,575	»
16. Fiorica ing. Antonino	»	77,725	»
17. Scirè ing. Alessio	»	75,20	»
18. Buzzelli ing. Antero	»	75,10	»
19. Andò ing. Bruno	»	72,70	»
20. Giacomozzi ing. Lucio	»	72,425	»
21. Cappuccini ing. Ambrogio	»	72,375	»
22. Rotondo ing. Luigi	»	71,05	»

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 febbraio 1952

p. *il Ministro*: BUBBIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *marzo* 1952
Registro Interno n. 7, *foglio n.* 125

(1570)

PREFETTURA DI CUNEO

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Cuneo

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CUNEO

Visto il decreto prefettizio in data 13 febbraio 1950, n. 6239, con il quale venne indetto un pubblico concorso, per titoli ed esami, a sedici posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia al 30 novembre 1949;

Visto il successivo decreto n. 21813 del 31 maggio 1950, con il quale si prorogava il termine di presentazione delle domande al 10 luglio 1950;

Visto il decreto 5321 del 26 gennaio 1952, con il quale si è provveduto ad escludere dal concorso di cui trattasi la condotta ostetrica di Cervasca in conseguenza della riunione in consorzio di detta condotta con quella del comune di Vignolo;

Vista la *Gazzetta Ufficiale* del 3 novembre 1950, n. 253, nella quale è pubblicato il decreto commissariale di nomina della Commissione giudicatrice del concorso di cui trattasi;

Visti i verbali dei lavori e la graduatoria formulata dalla predetta Commissione;

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito delle candidate risultate idonee nel concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Cuneo al 30 novembre 1949:

N.	Candidata		Punti	
1.	Grosso Maria	punti	130,750	su 150
2.	Depetris Caterina	»	126,000	»
3.	Braida Mercede	»	124,450	»
4.	Ravinale Maria	»	124,200	»
5.	Martina Ildina	»	123,125	»
6.	Battistini Martina	»	118,450	»
7.	Cambino Maria	»	116,175	»
8.	Borgogno Rosa	»	115,500	»
9.	Bertone Elisa	»	115,350	»
10.	Pampiglione Maria	»	115,000	»
11.	Saracco Orsola	»	114,875	»
12.	Galvagno Agnese	»	112,625	»
13.	Venturino Rosina	»	111,875	»
14.	Rabbia Giovanna	»	111,200	»
15.	Nebiolo Aurelia	»	111,000	»
16.	Oliva Aurora	»	110,975	»
17.	Schenone Maddalena	»	109,500	»
18.	Ruatta Giacoma	»	107,750	»
19.	Osella Antonia	»	105,400	»
20.	Martini Maria	»	105,250	»
21.	De Angelis Elena	»	103,450	»
22.	Musso Elda	»	101,900	»
23.	Ossola Eugenia	»	100,875	»
24	Grimaldi Ines	»	100,750	»
25.	Merlati Anna	»	100,050	»
26.	Novo Luigia	»	98,825	»
27.	Tarditi Lero	»	97,875	»
28.	Chiarle Pierina	»	97,125	»
29.	Carloni Elisa	»	95,000	»
30.	Rosso Venanzia	»	94,875	»
31.	Boetti Fiorina	»	94,125	»
32.	Avena Palmina	»	93,500	»
33.	Pompili Dina	»	93,325	»
34.	Cordero Maddalena	»	93.000	»
35.	Soria Caterina	»	91,900	»
36.	Alberici Anna	»	91,625	»
37.	Accordi Erminia	»	91.600	»
38.	Albo Teresa	»	89,125	»
39.	Bertolasi Egle	»	88,225	»
40.	Lanzardo Teresa	»	88,125	»
41.	Andreani Maria	»	86,875	»
42.	Zanettini Dina	»	86,850	»
43.	Corrado Annetta	»	86,500	»
44.	Corino Margherita	»	86,325	»
45.	Chiaffi Anna	»	86,250	»
46.	Paffetti Sila	»	86,200	»
47.	Marengo Caterina	»	86,050	»
48.	Pavanelli Giulia	»	86,000	»
49.	Barabandi Maria	»	85,975	»
50.	Fenara Jolanda	»	85,900	»
51.	Levrone Domenica	»	85,625	»
52.	Zucchi Dirce, regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, art. 1, n. 11	»	84,875	»
53.	Ghizzi Maria	»	84,875	»
54.	Borghi Ada	»	84,600	»
55.	Guandalini Ugalda	»	84,125	»
56.	Benucci Rosa	»	84,100	»
57.	Salocchi Fiorina, regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, art. 1, ultimo capoverso	»	83,625	»
58.	Viglianco Rita	»	83,625	»
59.	Giaccone Anna, regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, art. 1, ultimo capoverso	punti	83,500	su 150
60.	Toselli Loris	»	83,500	»
61.	Mazzani Serenilla	»	83,100	»
62.	Delmonte Adriana	»	82,500	»
63.	Quaglia Pierina	»	82,175	»
64.	Rotondi Luisa, regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, art. 1, ultimo capoverso	»	82,125	»
65.	Iacobone Laura	»	82,125	»
66.	Avalle Eunica	»	81,625	»
67.	Ferrero Francesca	»	81,500	»
68.	Barile Giovanna	»	81,125	»
69.	Montigiani Maria	»	80,750	»
70.	Bonora Norma	»	80,500	»
71.	Genola Renza	»	79,825	»
72.	Poggio Ercolina, regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, art. 1, n. 11	»	79,750	»
73.	Amedeo Rosa	»	79,750	»
74.	Chiesa Maria	»	79,500	»
75.	Bruni Vanda	»	79,250	»
76.	Del Corso Maria	»	79,000	»
77	Onesti Bice	»	78,825	»
78.	Rossi Maria	»	78,375	»
79.	Monari Iole	»	78,125	»
80.	Dalla Turca Erminia	»	77,900	»
81.	Riolfi Isolda	»	77,875	»
82.	Negri Elsa	»	77,825	»
83.	Ghizzoni Francesca	»	77,725	»
84.	Calosso Elsa	»	77,375	»
85.	Pistone Maria	»	77,375	»
86.	Pascal Secondina, regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, art. 1, ultimo capoverso	»	76,000	»
87.	Lancia Maria	»	76,000	»
88.	Franza Maria	»	75,825	»
89.	Lacchelli Iole	»	75,750	»
90	Bruno Caterina	»	75,625	»
91.	Guerzo Giuseppina	»	75,600	»
92.	Accornero Elisabetta	»	75,200	»
93.	Minghirillo Teresa	»	74,925	»
94.	Tomat Tarsilla	»	74,875	»
95.	Ferrero Luciana	»	74,850	»
96.	Audisio Giuseppina	»	74,400	»
97.	Pastura Ernestina	»	74,375	»
98.	Fenoglio Domenica	»	74,250	»
99.	Cadore Adele	»	74,125	»
100.	Teppa Anna	»	74.000	»
101.	Rossi Antonietta	»	73,650	»
102.	Fissolo Felicita	»	73,500	»
103.	Righini Lea	»	73,375	»
104.	Maggi Bruna	»	73,250	»
105.	Caser Luigia	»	73,200	»
106.	Chitellotti Viarda	»	73,125	»
107.	Pavanini Edmea	»	72,750	»
108.	Mortari Teresa	»	72,725	»
109.	Giampietri Giuseppina	»	72,625	»
110.	Cattaneo Margherita, regio decreto-legge 5 luglio 1934, art. 1, n. 11	»	72,500	»
111.	Barbero Letizia, regio decreto-legge 5 luglio 1934, art. 1, ultimo caverso	»	72,500	»
112.	Margiaria Anna, regio decreto-legge 5 luglio 1934, art. 1, ultimo capoverso	»	72,500	»
113.	Vespignani Adriana	»	72,500	»
114.	Sacchi Paola	»	72,375	»
115.	Anselmi Margherita	»	72,000	»
116.	Colli Eufrosina, regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, art. 1, n. 11	»	71,875	»
117.	Meistro Maria	»	71,875	»
118.	Aimo Liliana	»	71,650	»
119.	Basso Irma, regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, art. 1, ultimo capoverso	»	71,500	»
120.	Mora Osanna	»	71,500	»
121.	Campana Vittoriana, regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, articolo 1, n. 11	»	71,250	»

122. Parola Margherita	punti	71,250	su 150
123. Errani Angelina	»	71,100	»
124. Parusso Eugenia	»	71,000	»
125. Bo Angela	»	70,900	»
126. Sappino Maria	»	70,625	»
127. Saccani Jella	»	70,600	»
128. Panaro Maria	»	70,550	»
129. Bormida Ida	»	70,500	»
130. Scotti Anna	»	70,500	»
131. Gatti Caterina, regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, art. 1, ultimo capoverso	»	70,400	»
132. Fasano Angela, regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, art. 1, ultimo capoverso	»	70,400	»
133. Redegheri Adele, regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, art. 1, ultimo capoverso	»	70,400	»
134. Trafano Vera	»	70.400	»
135. Grilli Milena	»	70,250	»
136. Mossino Teresa	»	70,200	»
137. Gastaldi Maddalena	»	70,000	»
138. Fila Maria	»	69,900	»
139. Parola Vincenza	»	69,700	»
140. Averame Alda	»	69,200	»
141. Marchetto Adriana	»	69.000	»
142. Zangelmi Ferdinanda	»	68,900	»
143. De Dominicis Maria	»	68,800	»
144. Gavarrino Piera	»	68,750	»
145. De Valle Maria	»	68,000	»
146. Salomone Lucia	»	66,750	»
147. Deserti Ivonne	»	66,625	»
148. Perrone Maddalena	»	66,500	»
149. Lomagno Anna	»	66,450	»
150. Pocci Clementina	»	66.000	»
151. Brosio Benilde	»	65,750	»
152. Bigattoni Amorinda	»	65.000	»
153. Beneventi Maddalena	»	64,750	»
154. Caraglio Maddalena	»	64,625	»
155. Rovero Augusta	»	64,250	»
156. Fenoglio Ines	»	63,625	»
157. Montaldo Giuseppina, regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, articolo 1, ultimo capoverso	»	63,250	»
158. Contegni Rita	»	63,250	»
159. Filippi Giovanna	»	63,000	»
160. Bondanelli Laura	»	62,625	»
161. Panelli Ermelinda	»	62,050	»
162. Porro Anna	»	62,000	»
163. De Paoli Angela	»	61,250	»
164. Musso Maria	»	58,200	»
165. Pasini Rina	»	56.000	»
166. Biglio Margherita	»	54,375	»
167. Malavolti Giuseppina	»	53,700	»

Ai sensi dell'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, il presente decreto verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia e verrà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Cuneo, addì 22 febbraio 1952

Il prefetto: JOANNIN

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CUNEO

Visto il proprio decreto odierno di pari numero, col quale è stata approvata la graduatoria delle concorrenti ai quindici posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia al 30 novembre 1949;

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Viste le domande delle concorrenti dichiarate idonee e l'indicazione, in ordine di preferenza, delle sedi alle quali aspirano;

Considerato che le ostetriche Martina Ildina e Borgogno Rosa, classificate rispettivamente al 5° e 8° posto nella graduatoria di merito, nella domanda di ammissione al concorso hanno chiesto di essere assegnate a sedi indicate da altre concorrenti che le precedono nella graduatoria medesima, e che, pertanto, le suddette ostetriche, allo stato degli atti, non hanno diritto ad alcuna assegnazione;

Ritenuto che, in conseguenza di quanto sopra, le ostetriche Oliva Aurora e Schenone Maddalena, classificate rispettivamente al 16° e 17° posto della graduatoria, acquistano il diritto all'assegnazione di una condotta;

Decreta:

Le seguenti ostetriche sono dichiarate vincitrici del concorso a quindici posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia al 30 novembre 1949 per le sedi a fianco di ciascuna di esse indicata:

1) Grosso Maria: condotta comunale di Fossano;
2) Depetris Caterina: condotta comunale di Centallo;
3) Braida Mercede: condotta comunale di Montà;
4) Ravinale Maria: condotta comunale di Villanova Mondovì;
5) Battistini Martina: condotta consorziale di Bastia Mondovì-Ciglié-Roccacigliè;
6) Gambino Maria: condotta comunale di Magliano Alpi;
7) Bertone Elisa: condotta comunale di Beinette;
8) Pampiglione Maria: condotta comunale di Sale Langhe;
9) Saracco Orsola: condotta comunale di Tarantasca;
10) Galvagno Agnese: condotta comunale di Limone Piemonte;
11) Venturino Rosina: condotta consorziale di Gorzegno-Levice;
12) Rabbia Giovanna: condotta comunale di Rossana;
13) Nebiolo Aurelia condotta consorziale di Valgrana-Montemale;
14) Oliva Aurora: condotta consorziale di Serralunga-d'Albasinio;
15) Schenone Maddalena: condotta consorziale di Pagno-Castellarbrondello.

Il presente decreto, a norma dell'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Foglio annunzi legali della Provincia e verrà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

I sindaci dei Comuni e le Amministrazioni dei consorzi interessati, scaduto il sopraindicato termine di pubblicazione, provvederanno subito alla nomina delle ostetriche designate.

Cuneo, addì 22 febbraio 1952

Il prefetto: JOANNIN

(1420)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.